



# Comune di Fonte

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 18 del 10/10/2024

### **COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 10 del mese di Ottobre, in seduta telematica, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, risulta così composto:

<b><u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u></b>	presidente
<b><u>Dott. Gianluca LA VITA</u></b>	componente
<b><u>Dott. Francesco VALENTE</u></b>	componente

### **L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **ATTESO:**

- che è stata trasmessa con nota Prot. n. 0019683 del 05-04-2024 la determinazione del Dirigente del Settore II Economico - Finanziario e ad interim del Settore I Amministrativo, Dott.ssa Cristina Luciani, n.965/2024 relativa alla “: Costituzione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 79 CCNL 16.11.2022 - Anno 2024”:

#### **PREMESSO:**

- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che l'art. 40, comma 3-sexies, decreto Legislativo n. 165 del 2001 prevede inoltre che “*A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.*”

**CONSIDERATO** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il “CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021”;

**VISTO** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che “....., a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui

*all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. .... ”*

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 il quale prevede che *“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

*a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*

*b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

*c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*

*d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

*6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.*

*7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”*

**VISTI** inoltre:

- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce, tra l'altro che “ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, rubricato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” che nelle premesse rileva *che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;*

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 10/09/2024 avente ad oggetto “Rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, anni 2002-2023. Approvazione” con la quale è stato deliberato *di approvare le risultanze della ricostruzione e conseguente rideterminazione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per gli anni dal 2002 al 2023, come descritto nella Relazione tecnica ricostruttiva allegata al presente atto e nei fogli di calcolo conservati agli atti d'ufficio, dando atto che i fondi ricostituiti per gli anni dal 2002 al 2023 risultano essere determinati nei limiti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti;*

**PRESO ATTO** che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, alla luce del combinato disposto degli art. 67 CCNL 21/5/2018 e art. 79 CCNL 16/11/2022, viene determinato partendo dall'importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 c. 2 CCNL del 21/01/2004 relative all'anno 2017;

**ATTESO** che nella sopra richiamata Determinazione n.965/2024 è riportato che il *fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 80 del CCNL 16/11/2022 per l'anno 2024, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022;*

**PRESO ATTO**, che nel determinato della determinazione in oggetto, corredata, in allegato, dallo schema riassuntivo del fondo per l'annualità 2024 di atto:

- che il fondo *rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;*
- *che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2024, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022;*
- *che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2024 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.).*

**OSSERVATO** che le risorse variabili inserite nel fondo, sia quelle sottoposte al limite del 2016 che quelle non sottoposte, rappresentano degli importi eventuali da inserire nel caso siano presenti le condizioni normative e di capacità di bilancio per sostenerle;

**RACCOMANDATO**, per quanto riguarda le Risorse variabili non sottoposte a limite, di procedere alla verifica delle motivazioni giuridiche alla base dell'esclusione dal sopra richiamato limite e che vengano utilizzate nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato e nel rispetto di quanto raccomandato

### ***PRENDE ATTO***


della Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2024 effettuata con determinazione del determinato del Dirigente del Settore II Economico - Finanziario e ad interim del Settore I Amministrativo, Dott.ssa Cristina Luciani, n.965/2024 e che la stessa, come riportato nella determinazione, risulta effettuata nei limiti previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

